





Elaborato



Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale

Adozione D.C.C. n. 47 del 28/09/2018

Approvazione D.C.C. n. 4 del 29/01/2019



SINDACO

dott. Filippo Giacinti

*ASSESSORE
ALL'URBANISTICA*

arch. Valentina Luise

PROGETTO

Studio associato Frison + Salce
arch. Franco Frison
arch. Luisella Salce
pian. terr. Riccardo Paro

**ALLEGATO E DGR NR. 1400 DEL 29 AGOSTO 2017****PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ
DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA**

Il sottoscritto **FRANCO FRISON** nato a **ROMA** il **10/06/1961** C.F. **FRSFNC61H10H501U** e residente in **VIA TRAVERSA AGORDINA n. 98** nel Comune di **SEDICO** prov. **BL** CAP **32036** tel. **335/5292689**; iscritto all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Belluno al n. 146, con studio in comune di Sedico (BL), via Nigassa 2/A tel./fax. **0437/852778** email **studiofrisonsalce@libero.it** in qualità di progettista della **VARIANTE n° 7 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)**

DICHIARA

che per l'istanza presentata **NON è necessaria la valutazione di incidenza**, in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n° 1400 del 29 agosto 2017 al punto b) "*piani, progetti, interventi la cui valutazione di incidenza è ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza degli strumenti di pianificazione di settore o di progetti e interventi in precedenza già autorizzati, anche nei casi qui di seguito elencati:*" punto 2 "*modifiche non sostanziali a progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza.*" Tuttavia, in base al principio di precauzione, si allega relazione tecnica "*con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000*" e pertanto la valutazione di incidenza non è necessaria anche ai sensi del punto 23 dello stesso paragrafo 2.2 "*piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000*".

DATA

Sedico, 10 agosto 2018

IL DICHIARANTE

FRANCO FRISON

**Informativa sull'autocertificazione ai del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.**

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia.


Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente Via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

DATA

Sedico, 10 agosto 2018

IL DICHIARANTE

FRANCO FRISON**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate - per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.

Il Titolare del trattamento è: STUDIO ASSOCIATO FRISON & SALCE Architettura e Urbanistica..., con sede in.....SEDICO....., Via....NIGASSA..... n. 2/A....., CAP 32036

Il Responsabile del trattamento è: Arch. LUISELLA SALCE.....con sede inSEDICO....., Via....NIGASSA..... n. 2/A....., CAP 32036.

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco

DATA

Sedico, 10 agosto 2018

IL DICHIARANTE

FRANCO FRISON



Allegato 2

RELAZIONE TECNICA

Motivazioni della non necessità di Valutazione d'Incidenza

Allegato alla DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

ai sensi della DGRV n. 1400 del 29 agosto 2017

1. Premessa

La variante n. 7 al Piano degli Interventi del Comune di Albignasego si articola in due parti: una relativa alla modifica cartografica di n. 5 ambiti, localizzati in diverse parti del territorio Comunale, e una relativa a modifiche di carattere normativo.

Le modifiche cartografiche consistono nell'individuazione di un nuovo parcheggio pubblico, nell'articolazione in due diverse "tipologie" di un'area a standard già prevista dagli strumenti di pianificazione vigente, nel riconoscimento di un vincolo paesaggistico sovraordinato su un edificio esistente, lo spostamento di un'area di verde privato vincolato e lo stralcio di un'area edificabile con il mantenimento della previsione di un nuovo tratto di viabilità a completamento.

Le modifiche normative, delle quali si riporta un estratto ai paragrafi seguenti, non costituiscono variante sostanziale e comportano complessivamente una riduzione dell'edificabilità sul territorio comunale.

Il paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla DGR 1400/2017 dichiara che, ai sensi dell' art. 6 della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000 (lett. b), punto 23 dei casi di esclusione dalla VInCA).

Per tale tipologia di esclusione, tuttavia, è necessario elaborare una relazione tecnica finalizzata a dimostrare che il Piano in esame, ovvero la Variante n. 7 al PI del comune di Albignasego (PD), non genera effetti negativi significativi sui siti della rete Natura 2000 e, pertanto, non necessita dell'assoggettamento alla valutazione d'incidenza.

La dimostrazione è basata sulle seguenti constatazioni:

- Il progetto non insiste direttamente su siti Natura 2000;
- Le eventuali pressioni generate dalle modifiche introdotte dalla variante non sono in grado di raggiungere i siti Natura 2000.




2. Descrizione dell'intervento


La variante n. 7 al PI, come anticipato, si articola in una parte normativa ed una cartografica. Le variazioni sul piano cartografico si limitano alle seguenti indicazioni puntuali: 1. Introduzione nuovo parcheggio pubblico; 2. Diversa articolazione di area a standard già prevista negli strumenti di pianificazione vigenti; 3. Riconoscimento del vincolo paesaggistico di cui all'art. 10 del D.Lgs 42/2004 su edificio esistente e relativa pertinenza; 4. Leggero spostamento, in adiacenza all'esistente, di un'area di verde privato vincolato; 5. Stralcio di area edificabile e completamento viabilità di connessione.

In particolare, tali MODIFICHE CARTOGRAFICHE si sostanziano come segue:

1. la nuova previsione di area destinata a parcheggio pubblico, ubicata in via A. Manzoni (in prossimità dell'incrocio con via Giovanni Pascoli), posta tra la ZTO C1 / 20 e la ZTO C1 / 19, è attualmente classificata nel P.I. vigente in ZTO E – sottozona agricola di tutela urbana e nelle immediate vicinanze di una freccia di espansione residenziale nel PAT vigente. La modifica cartografica prevede anche lo stralcio della previsione di "fascia di rispetto della viabilità esistente".



Estratto PI progetto: nuova area a parcheggio




Estratto PAT vigente



Prevalentemente residenziali e servizi per la residenza



Nuove previsioni




Ambito di connessione naturalistica di 2° grado

2. modifica dell'area a standard F3 – aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport posta a confine con via della Costituzione e ricadente nell'ambito della ZTO C2 PER / 1 attualmente destinata a parco (n. 83), impianti sportivi (n. 84) e parco (n.86). E' prevista l'individuazione di una parte dell'area in ZTO F2 – aree per attrezzature di interesse comune (a seguito della conclusione del concorso di progettazione) da destinare a teatro (n. 22) mentre la rimanente resta classificata in ZTO F3 – parco urbano (n. 86);




Estratto PI progetto: modifica area a standard




Estratto PAT vigente

3. inserimento del perimetro del vincolo monumentale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 42/2004, al complesso di villa Calvi in via Battaglia, a seguito della dichiarazione dell'interesse culturale da parte del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del turismo – Commissione Regionale per il patrimonio Culturale del Veneto. L'area ricade in ZTO A2 – Immobili di valore monumentale, testimoniale e Ville Venete esterne ai centri storici ed è individuata anche nell'ambito di "Contesti figurativi".




Estratto PI progetto: vincolo D.Lgs 42/2004 art. 10




Estratto PAT vigente



- la modifica cartografica (in accoglimento dell'istanza prot. 4467 del 08/02/2018) prevede lo spostamento più ad ovest dell'area destinata a verde privato, ubicata a sud di via G. Verdi, al fine di rendere il contiguo lotto (ricadente nella ZTO C1.1 / 79) più regolare e consentirne l'ampliamento dell'edificio esistente. I dati quantitativi delle relative ZTO vengono mantenuti invariati.




Estratto PI progetto: spostamento verde privato




Estratto PAT vigente

- Stralcio zona C2/49 e relativo perimetro di Piano Attuativo con riclassificazione in ZTO E (art. 35.9 sottozona agricola di tutela urbana), inserimento tratto viario di prosecuzione e relativa fascia di rispetto;



Estratto PI progetto



Estratto PAT vigente



Come si evince da quanto sopra esposto le modifiche cartografiche al Piano degli Interventi si limitano ad indicazioni di tipo puntuale.

Le MODIFICHE DI TIPO NORMATIVO, invece, possono essere riassunte come segue:

a) Articolo 4 – Distanze

E' stata stralciata, nell'ultimo comma, la previsione vincolante di usi pubblici nei cinque metri prossimi alla viabilità. Se viene ritenuta necessaria la realizzazione di un marciapiede o un allargamento stradale devono essere previsti con specifico puntuale provvedimento e non con previsione di carattere generale.

b) Articolo 8 bis – Intervento diretto convenzionato perequato

È stato inserito un nuovo comma finalizzato a consentire, per gli *“interventi diretti convenzionati perequati”* nel caso in cui la perequazione si sostanzia nella sola monetizzazione, la possibilità di costituire una garanzia fidejussoria a favore del Comune in luogo della stipula di una convenzione ai sensi di legge. La modifica tende a semplificare le procedure garantendo comunque gli obblighi e le garanzie nei confronti del Comune.

c) Articolo 16 - Z.T.O. “C1.1” - Nuclei residenziali in ambito agricolo

E' stato modificato il contenuto della lettera a) del comma 16.3.7 relativo alla tipologia edilizia nell'ottica della semplificazione.

d) Articolo 32 – Z.T.O. “D10” zona di ristrutturazione commerciale – direzionale - artigianale

E' stata inserita nel comma 32.3.3 – *Altezza massima* uno specifico rimando alle altezze presenti nell'eventuale accordo pubblico – privato ex art. 6 L.R. n. 11/2004.

e) Articolo 35 -- Z.T.O. “E” - Zone agricole

E' stato modificato il comma 35.6.4 prevedendo il limite massimo di altezza per gli impianti tecnologici pari a 14 m.

f) Articolo 47 bis – Mitigazioni per interventi diretti

E' stato previsto questo nuovo articolo al fine di disciplinare gli interventi di mitigazione idraulica per tutti gli interventi edilizi diretti che non sono ricompresi nell'art. 47 (relativo ai P.U.A.). Sono introdotte delle specifiche tecniche mutuata dalla recente circolare comunale prot. 0018741 del 05.06.2018.

g) Articolo 48 – Mitigazioni idrauliche

Si tratta di modifiche finalizzate ad una più chiara lettura.

h) Articolo 54 – Ambiti ed elementi di tutela

E' stato modificato il comma 54.3 – Aree a verde privato introducendo una specifica sugli elementi d'arredo consentiti.

i) Articolo 56 – Perequazione urbanistica



E' stata inserito un nuovo comma che prevede che la perequazione possa concretizzarsi anche attraverso la monetizzazione finalizzata alla realizzazione da parte del Comune di opere nello stesso ambito/contesto.

j) Articolo 59 – Accordi tra soggetti pubblici e privati


E' stato stralciato nel paragrafo n. 59.2 l'accordo "Bellavere Stefano ed altri", adottato con Variante n. 2 al P.I. (D.C.C. n. 71/2015) e approvato con D.C.C. n. 1/2016, a seguito della risoluzione dell'accordo pubblico-privato avvenuta con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 44 del 20.03.2018 e n. 59 del 19.04.2018.

Con la presente variante, inoltre, si modifica anche il REPERTORIO NORMATIVO (art. 65 delle Norme Tecniche) in particolare:


- nel comma 65.1 è stata modificata la previsione della tipologia bifamiliare ampliandola a quella plurifamiliare (trifamiliare, quadrifamiliare, etc.) modificando conseguentemente la relativa tabella;
- è stata modificata la sola scheda del repertorio relativa alle ZTO C2/B prevedendo per:
 - la ZTO C2B / 19 la riduzione del 50 % dell'indice di edificabilità e conseguentemente del volume di progetto (e degli standard di verde e parcheggio), in attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 143/2017. E' stata stralciato l'obbligo della percentuale minima del 30 % per le destinazioni commerciale, direzionale, artigianale di servizio;
 - la ZTO C2B / 40 la riduzione della percentuale minima delle "particolari destinazioni" dal 30 % al 20 % per le destinazioni commerciali e proporzionalmente anche gli standard a parcheggio da 7.950 mq a 6.500 mq (comunque superiori ai minimi di legge);
 - la ZTO C2B / 49 lo stralcio di tutte le previsioni urbanistiche a seguito della risoluzione dell'accordo pubblico-privato avvenuto con D.G.C. n. 44 del 20.03.2018 e n. 59 del 19.04.2018 (confronta con punto j del paragrafo n. 4 della presente relazione).

3. Localizzazione rispetto ai siti della Rete Natura 2000

Le aree interessate dalla Variante n. 7 al PI si collocano ad una distanza minima (rappresentata dalla nuova area a parcheggio) di circa 5,3 km dal SIC IT3260017 "Colli Euganei - Monte Lozzo - Monte Ricco" come evidenziato nella seguente cartografia (freccia arancione), mentre le altre opere si trovano ad una distanza maggiore.



Inquadramento della Variante in esame rispetto ai siti della Rete Natura 2000, zone Ramsar, IBA, EUAP (Fonte: Geoportale Nazionale)



Dal Piano di Gestione per il SIC IT3260017 emerge che l'importanza ambientale dei Colli Euganei è stata ribadita dal nuovo PTRC (adottato nel 2009) che li pone tra le aree nucleo della rete ecologica regionale insieme alle Aree Protette e a tutti gli altri siti della Rete Natura 2000. I nodi della rete più prossimi ai Colli Euganei sono rappresentati dalla ZPS IT3260020 "Le Vallette", dalla ZPS IT3260021 "Bacino Val Grande - Lavacci" e dai Colli Berici distanti rispettivamente tre, nove e dieci chilometri.

Tali nodi si trovano rispettivamente a ovest, sud e nord-ovest dell'ambito dei Colli Euganei, in direzione opposta rispetto al comune di Albignasego che, invece, si trova a est del SIC in questione.

Non sono presenti sul territorio comunale aree protette e aree a tutela speciale.

È presente invece un'area naturalistica minore (censimento ARPAV 2004) corrispondente all'ex polveriera di Albignasego (cod PD 020). Fino al 2007 tale area era in gestione all'Amministrazione della Difesa Aeronautica, mentre ora è in carico al Comune di Albignasego, che sta investendo per renderla un'oasi naturale, parzialmente fruibile dal punto di vista didattico e turistico (creazione di un centro visite,



realizzazione di percorsi didattico-naturalistici e creazione di un centro per il recupero della fauna selvatica). In particolare con la liberazione di Consiglio Comunale n. 17/2016 ha istituito su tale area la “riserva naturale dell’ex polveriera” ai sensi dell’art. 27 della L.R. 40/1984 ed è in corso di redazione il piano ambientale.

Tale sito è distante dall’area oggetto della variante circa 2,5 km.

Nell’area interessata dalle previsioni della Variante in esame non insistono altri elementi naturali quali boschi, zone umide, prati, grotte, corsi d’acqua, ecc..

4. Attività previste dal Piano ed eventuali interferenze con gli elementi della Rete Natura 2000

Da quanto sopra esposto è possibile comprendere che le modifiche introdotte dalla variante n. 7 al PI di Albignese non sono di tipo sostanziale ed alcune di queste sono riconducibili ad azioni già presenti nello strumento strategico sovraordinato (PAT), già sottoposto con esito favorevole a Valutazione di Incidenza Ambientale. In ogni caso, tutte le modifiche introdotte al PI dalla presente variante per natura, dimensione, contenuto e distanza, non possono interferire con gli elementi della Rete Natura 2000 né con gli altri elementi di tutela rilevati e cartografati dalla pianificazione comunale.

5. Conclusioni

Per le ragioni esposte nella presente Relazione tecnica si afferma con ragionevolezza scientifica che gli effetti delle previsioni della Variante n. 7 al PI del Comune di Albignese (PD) non possono raggiungere i siti Natura 2000 e si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui medesimi siti.

Sedico, 10 agosto 2018

FRANCO FRISON
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
Architetto
**FRANCO
FRISON**
Sezione A/a 146

